

pugnazione proposta secondo il rito (e avanti al giudice) civile avverso il provvedimento assunto in un procedimento penale, ancorché gli atti siano stati eventualmente trasmessi al giudice penale, non potendosi nei casi di carenza della giurisdizione applicare il principio fissato all'ultimo comma dell'art. 568 c.p.p. per l'ipotesi di incompetenza del giudice adito.

Cass. pen., S.U., 24.11.1999, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 26

È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della giurisdizione. (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di G.I.P. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della l. n. 217/1990).

Cass. pen., sez. I, 6.11.2000, in *Riv. pen.*, 2001, 593

La regola della rilevanza, anche d'ufficio, del difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del procedimento, dettata dall'art. 20 c.p.p., non trova applicazione quando l'individuazione della giurisdizione dipenda da un accertamento di fatto, in ordine al quale si sia irreversibilmente formato il giudicato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che, essendo stata pronunciata condanna da parte del giudice militare per il reato di insubordinazione con violenza mediante tentato omicidio, potesse rimettersi in discussione la giurisdizione del detto giudice mediante la prospettazione, per la prima volta in sede di legittimità, della tesi secondo cui il fatto sarebbe dipeso da cause estranee al servizio e alla disciplina militare).

COMPETENZA

INDICE FORMULE: 11. Eccezione di incompetenza per materia. - 12. Eccezione di incompetenza per territorio. - 13. Eccezione di incompetenza per materia determinata da connessione. - 14. Eccezione di incompetenza per territorio determinata da connessione. - 15. Eccezione di incompetenza per procedimenti riguardanti magistrati. - 16. Eccezione di incompetenza per reato commesso da minorene. - 17. Ordinanza di incompetenza del giudice delle indagini preliminari. - 18. Sentenza di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare. - 19. Sentenza dibattimentale di incompetenza. - 20. Sentenza di appello sulla competenza. - 21. Ordinanza applicativa di misura cautelare disposta da giudice incompetente. - 22. Eccezione relativa all'intervenuta perdita di efficacia di misura cautelare disposta da giudice incompetente.

11. Eccezione di incompetenza per materia

L'atto va utilizzato - dall'imputato, dalla parte civile e dai relativi difensori - per richiedere al giudice di rilevare il difetto di competenza per materia. L'istanza non è soggetta a

decadenza e può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento se il reato è attribuito al giudice superiore, se invece il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1, c.p.p. e nel medesimo termine può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI

ILL.MO TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, rileva che il reato contestato all'imputato ed oggetto del presente procedimento appartiene, ai sensi dell'art. 5 c.p.p. (art. 6 c.p.p.) alla competenza della Corte d'Assise (Tribunale) di

Il sottoscritto difensore chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di incompetenza per materia e che vengano trasmessi gli atti al P.M.

Con osservanza

Data e firma

12. Eccezione di incompetenza per territorio

L'atto va utilizzato - dall'imputato, dalla parte civile e dai relativi difensori - per richiedere al giudice di rilevare il difetto di competenza per territorio. L'istanza va rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall' articolo 491 , comma 1, c.p.p.; entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI

ILL.MO TRIBUNALE DI

ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, rileva che la competenza a decidere sui fatti contestati all'imputato ed oggetto del presente procedimento spetta alla Corte d'Assise/Tribunale/G.I.P. presso il Tribunale di/G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di

A tale proposito il sottoscritto difensore fa presente che il reato attribuito a deve in ipotesi ritenersi consumato, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 c.p.p., in, poiché

Il sottoscritto chiede pertanto che venga pronunciata sentenza di incompetenza per

territorio e che, conseguentemente, vengano trasmessi gli atti del procedimento al P.M. presso il Tribunale di

Con osservanza

Data e firma

13. Eccezione di incompetenza per materia determinata da connessione

Cfr. Formula 11

ILL.MO TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, fa presente che l'attuale procedimento è connesso ai sensi dell'art. 12 c.p.p. con il procedimento R.G. n. a carico di per il reato di cui all'art. pendente avanti la Corte d'Assise di

Ricorrono infatti i presupposti previsti dall'art. 12, lett. ..., c.p.p., poiché Il sottoscritto chiede, pertanto, che codesto Ill.mo Tribunale pronunci sentenza di incompetenza e trasmetta gli atti al P.M. presso il Tribunale di

Con osservanza

Data e firma

14. Eccezione di incompetenza per territorio determinata da connessione

Cfr. Formula 12

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI

ILL.MO TRIBUNALE DI

ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, fa presente che l'attuale procedimento è connesso con il procedimento R.G. n. a carico di per il reato di cui all'art. pendente avanti il G.I.P./G.U.P./Tribunale/Corte d'Assise di

Ricorrono infatti i presupposti previsti dall'art. 12, lett. ..., c.p.p. poiché

Il difensore rileva quindi che ai sensi dell'art. 16 c.p.p. giudice territorialmente competente a decidere sul reato contestato all'imputato ed oggetto del presente procedimento è la Corte d'Assise/Tribunale/G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di, dal momento che

Si chiede pertanto che questa Ecc.ma Corte d'Assise/Tribunale/G.I.P./G.U.P. presso il Tribunale di pronunci sentenza (ordinanza) di incompetenza e trasmetta gli atti del procedimento al P.M. presso il Tribunale di

Con osservanza

Data e firma

15. Eccezione di incompetenza per procedimenti riguardanti magistrati

Cfr. Formula 12

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI

ILL.MO TRIBUNALE DI

ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, fa presente che il dott., che nell'attuale procedimento risulta essere persona indagata/imputata/offesa/danneggiata, esercita le funzioni (*oppure: al momento del fatto esercitava le funzioni*) di presso la Corte d'Assise di/la Corte d'Appello di/il Tribunale di (*stesso distretto in cui si trova l'ufficio giudiziario procedente*), come risulta dall'allegata documentazione.

Bisogna rilevare che non sussistono dubbi sulla qualificazione del dott. come persona offesa/persona danneggiata in ordine all'ipotesi di reato per cui si procede. Infatti

Il sottoscritto chiede, pertanto, che ai sensi dell'art. 11 c.p.p., il procedimento venga attribuito a di (*indicazione del giudice ugualmente competente per materia avente sede nel capoluogo del distretto di Corte d'Appello determinato sulla base della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*).

Con osservanza

Data e firma

16. Eccezione di incompetenza per reato commesso da minorenne

Cfr. Formula 11

ECC.MA CORTE D'ASSISE DI

ILL.MO TRIBUNALE DI

ILL.MO G.I.P./G.U.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI

R.G. n.

Il sottoscritto Avvocato, difensore di nel procedimento a margine, instaurato a carico anche di, fa presente che il proprio assistito era minorenne al momento del fatto.

Il sottoscritto chiede, pertanto, che, visto l'art. 14 c.p.p., gli atti del procedimento, relativi alla posizione di, vengano trasmessi al P.M. presso il Tribunale per i Minorenni.

Con osservanza

Data e firma

17. Ordinanza di incompetenza del giudice delle indagini preliminari

Cfr. Formule precedenti.

Questa ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e quindi non vincola il pubblico ministero che procede, il quale non è tenuto a trasmettere gli atti all'ufficio inquirente ritenuto competente dal giudice delle indagini preliminari

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento a carico di soggetto ad indagine in relazione al reato di ed in particolare valutata l'istanza di

Rilevato che dagli atti trasmessi risulta che questo Giudice è incompetente (per materia o per territorio), risultando che il fatto è stato commesso in.....oppure che il fatto è connesso con altro reato commesso in oppure che il fatto riveste gli estremi del reato di cui di competenza di altro Ufficio

Rilevato che di conseguenza sull'istanza questo Giudice non può pronunciarsi

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza di formulata da

Ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Data e firma

18. Sentenza di incompetenza del giudice dell'udienza preliminare

Cfr. Formule precedenti.

TRIBUNALE DI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari, all'esito dell'udienza in camera di consiglio del.....ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

IMPUTATO

del reato di cui

Motivi della decisione (*esposizione delle considerazioni in fatto e diritto*)

P.Q.M.

Dichiara la propria incompetenza (*per materia o per territorio*) in ordine all'accusa mossa a per le ragioni esposte in premessa.

Ordina la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Giudice (*quello indicato come competente*).

Data e firma

19. Sentenza dibattimentale di incompetenza

Cfr. Formule precedenti.

TRIBUNALE DI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di, sez. penale,

in persona dei sigg.i

dott. Presidente

dott. Giudice

dott. Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo contro

IMPUTATO

del reato.....

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del dott.

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero:

Difesa:

Motivi della decisione

*Esposizione dei fatti e dell'iter processuale.**Esposizione delle ragioni che giustificano la ritenuta incompetenza*

P.Q.M.

Visto l'art. 23 c.p.p.,

Dichiara la propria incompetenza per materia (o per territorio) nel processo a carico di

Ordina l'immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di competente per materia *oppure* al Tribunale di competente per territorio.

Data e firma

20. Sentenza di appello sulla competenza

Cfr. Formule precedenti.

CORTE D'APPELLO DI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di sez. penale,

in persona dei sigg.i

dott.Presidente

dott.Giudice

dott.Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo contro

IMPUTATO

del reato.....

Con l'intervento del Pubblico Ministero nella persona del dott.

Conclusioni delle parti:

Pubblico Ministero:

Difesa:

Motivi della decisione

Esposizione dei fatti e dell'iter processuale.

P.Q.M.

Visto l'art. 24 c.p.p.,

Annulla la sentenza emessa dal Tribunale di per

Ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di

Data e firma

21. Ordinanza applicativa di misura cautelare disposta da giudice incompetente

Cfr. Formule precedenti, nonché la Formula 17

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare, formulata il, nei confronti di soggetto ad indagine in relazione ai reati appresso descritti

Rilevato che sussistono a carico della persona indicata gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui sopra, tenuto conto che

Rilevato che non ricorrono nel caso di specie le condizioni ostative all'applicazione di misura cautelare previste dall'art. 273 c.p.p., n. 2;

Rilevato che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. ed in particolare

Rilevato che la misura richiesta appare idonea in relazione alla natura ed alle esigenze cautelari di cui sopra, in considerazione che

Rilevato che tale misura appare proporzionata all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, non appearing concedibile, né astrattamente né concretamente, il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Considerato che tale misura, disposta al fine di garantire l'acquisizione e/o la genuinità della prova, deve essere fissata per la durata di (nel caso la misura debba essere applicata solo per l'esigenza di carattere probatorio);

Rilevato che le esigenze cautelari di cui sopra non possono essere soddisfatte con altre misure, perché

Rilevato che seppure il fatto in questione sia stato commesso in e che di conseguenza la competenza per territorio si profili in capo al Giudice di oppure che il fatto possa rivestire gli estremi del reato di, di competenza di Giudice inferiore o superiore sulla richiesta di misura cautelare questo Giudice deve comunque provvedere, giusta il disposto dell'art. 27 c.p.p.;

P.Q.M.

Visti gli artt. 272 c.p.p. e ss.,

ORDINA

che la persona indicata sia sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere e che ivi sia trattenuta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la durata di

che duplice copia del presente provvedimento sia consegnata al Pubblico Ministero richiedente per l'esecuzione (art. 92 disp. att. c.p.p.);

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.

Data e firma

22. Eccezione relativa all'intervenuta perdita di efficacia di misura cautelare disposta da giudice incompetente

Cfr. Formule precedenti, nonché la Formula 21

P.P. R.G.N.R.

AL TRIBUNALE DI

AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DELLA CORTE D'APPELLO DI

Perdita di efficacia delle misure cautelari disposte dal giudice incompetente

Il sottoscritto avv., del foro di, nella propria qualità di difensore,

difensore d'ufficio/di fiducia in forza di nomina in atti, del sig., nato a, il, e residente in, via, elettivamente domiciliato presso, imputato nel procedimento penale n. R.G.N.R. Procura della Repubblica presso il Tribunale di, per il reato p. e p. dall'art., per

CONSIDERATO CHE

- in data, il Giudice, dott., applicava al sig. imputato nel procedimento penale indicato in epigrafe, la misura cautelare del prevista dall'art. c.p.p.

- in data, il suddetto Giudice dichiarava la propria incompetenza in quanto

- in data, il Giudice emanava ordinanza di trasmissione degli atti relativi al P.P. di cui all'epigrafe;

- il Giudice competente non provvedeva, nel termine perentorio di 20 giorni dall'emissione dell'ordinanza di trasmissioni, agli adempimenti previsti dagli artt. 291, 317 e 321 c.p.p.

- a tale inadempienza consegue ex art. 27 c.p.p. che la misura cautelare applicata divenga inefficace

CHIEDE

che codesto Giudice dichiari l'inefficacia della misura cautelare di, applicata in data al sig.

....., lì

Avv.

 RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 25 Cost.; artt. 4, 8, 12, 21-27, 54 *quater*, 279, 291, 491, 568 c.p.p.

 COMMENTO

SOMMARIO: **1.** Le regole per la determinazione della competenza - **2.** L'incompetenza. Profili generali - **3.** L'incompetenza dichiarata nella fase delle indagini preliminari - **4.** L'incompetenza dichiarata in dibattimento - **5.** L'incompetenza nei giudizi di impugnazione - **6.** Incompetenza e misure cautelari

1. Le regole per la determinazione della competenza

L'attuale codice di procedura penale delinea una compiuta disciplina della competenza del giudice penale. Il Capo II del primo libro è suddiviso

in quattro sezioni. La prima è composta da un unico articolo in cui sono contenute le regole generali per determinare la gravità del reato e, quindi, la competenza. Nelle sezioni successive vi è la disciplina della competenza per materia, per territorio e per connessione, alla quale per la prima volta è riconosciuta la natura di criterio originario di attribuzione.

La competenza costituisce l'insieme delle regole giuridiche che consentono di individuare il giudice legittimato a conoscere del procedimento e determinano la misura della giurisdizione attribuita a ciascun giudice nell'organizzazione giudiziaria, in ossequio al dettato dell'**art. 25 Cost.**, che impone al legislatore di determinare delle regole generali ed astratte che consentano di individuare il giudice competente prima che il processo abbia inizio.

La competenza del singolo giudice viene determinata sulla base di tre distinti criteri di attribuzione. La competenza per materia determina, nell'ambito di una medesima circoscrizione territoriale, il giudice di primo grado avanti al quale il processo dovrà essere celebrato; in proposito, i criteri di individuazione sono quello quantitativo commisurato alla pena editale prevista per ogni singolo reato e quello qualitativo in relazione a specifiche fattispecie incriminatrici determinate direttamente dal legislatore in relazione a scelte di politica giudiziaria.

La competenza per territorio individua l'ufficio giudiziario presso il quale il giudice competente per materia presta servizio. Il criterio fondamentale, secondo quanto dispone l'**art. 8 c.p.p.**, è costituito dal luogo in cui il reato è stato commesso (**Cass. pen., sez. IV, 18.10.2007**).

La competenza per connessione è un criterio originario di attribuzione introdotto per la prima volta dal codice di procedura penale del 1988 che consente di individuare il giudice competente nell'ipotesi in cui si verifichi uno dei casi indicati dall'**art. 12 c.p.p.**, ovvero *a*) il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; *b*) una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; *c*) dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri (**Cass. pen., sez. IV, 19.6.2007**).

L'**art. 4 c.p.p.** prescrive i criteri che l'interprete è chiamato ad applicare per determinare la competenza. A tal fine il riferimento è alla pena editale prevista per il reato tentato o consumato; nessun rilievo è attribuito alla continuazione ed alla recidiva e quest'ultima non influisce sulla competenza neanche qualora dovesse implicare aumenti di pena sino alla metà o ai due terzi. Per quanto riguarda le circostanze assumono rilievo esclusivamente le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie di-

versa ovvero quelle ad effetto speciale, mentre le circostanze attenuanti non si tengono in alcun conto (**Cass. pen., sez. I, 3.3.1993**); nel caso in cui concorrano più circostanze aggravanti il computo materiale della pena è operato calcolando la pena stabilita per la circostanza più grave aumentata fino a un terzo. Nel concorso formale di reati, l'unificazione è sancita unicamente *quoad poenam*, con la conseguenza che ciascun reato resta distinto ed autonomo ai fini della determinazione del giudice competente per materia. In particolare, la cognizione dell'omicidio colposo plurimo, di cui all'art. 589, 3° co., c.p., spetta al Tribunale monocratico (**Cass. pen., sez. I, 6.4.2004**).

La dottrina e la giurisprudenza hanno rinvenuto un'ulteriore ipotesi di competenza, definita funzionale, determinata sulla base dell'applicazione dei criteri che realizzano la divisione del lavoro tra i giudici competenti per il medesimo procedimento. Questo criterio di determinazione della competenza risponde all'esigenza di garantire la corretta ripartizione delle attribuzioni del giudice in ogni fase e grado del processo e consente di valutare la legittimità di un provvedimento in relazione al rispetto dei parametri normativi di riferimento (**Cass. pen., S.U., 20.7.1994**). La violazione di tale particolare forma di competenza determina la nullità assoluta dell'atto compiuto dal giudice incompetente, ai sensi dell'**art. 178 c.p.p.**, lett. a).

2. L'incompetenza. Profili generali

La disciplina in tema di vizi di competenza e modalità per il rilevamento e la declaratoria dello stesso è contenuta negli **artt. 21-25 c.p.p.**

Quanto all'incompetenza per materia, le modalità per la rilevabilità e conseguente declaratoria, come disciplinate dall'**art. 21 c.p.p.**, sono diverse a seconda che il reato sia conosciuto da un giudice inferiore rispetto a quello cui è attribuita di regola la cognizione del fatto (c.d. incompetenza per materia per difetto o per ipocapacità) dall'ipotesi inversa (di incompetenza per eccesso o per ipercapacità). Nella prima ipotesi, il vizio è rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo da intendersi, in questo caso, come comprensivo anche della fase delle indagini preliminari (**Cass. pen., sez. I, 7.5.1993**); nel secondo caso, invece, secondo quanto dispone l'**art. 23 c.p.p.**, 2° co., occorre rilevare o eccepire l'incompetenza per eccesso entro il termine di cui al 1° co. dell'**art. 491 c.p.p.** ovvero subito dopo compiuti per la prima volta gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti.

Anche nel giudizio di legittimità l'eccezione di incompetenza per materia per difetto può essere sollevata, ma "in considerazione dei limiti propri del sindacato della Corte di Cassazione preclusivi di ogni accertamento di

fatto deve essere necessariamente fondata su elementi certi ed inequivocabili” (**Cass. pen., sez. I, 12.9.1995**).

L'incompetenza per territorio è rilevabile ed eccepibile entro termini di decadenza decisamente più rigorosi rispetto a quanto disposto con riferimento all'incompetenza per materia. Nel caso di svolgimento dell'udienza preliminare, il vizio va eccepito prima della conclusione di tale momento processuale, altrimenti il termine di decadenza è quello previsto dall'**art. 491 c.p.p.**, 1° co., ovvero subito dopo che sia stato compiuto, per la prima volta, l'accertamento della costituzione delle parti.

L'individuazione del giudice territorialmente competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento in cui il p.m. esercita l'azione penale e la competenza così determinata rimane ferma, in virtù del principio della *perpetuatio jurisdictionis*, anche in caso di sopravvenuta modifica di detta normativa, salvo che il legislatore, con apposite disposizioni transitorie, preveda altrimenti.

L'eccezione in parola non può essere rilevata oltre il termine di decadenza anche qualora la possibilità di eccepire il vizio emerga in una fase successiva del procedimento, ad esempio per un intervenuto mutamento della qualificazione giuridica del fatto (**Cass. pen., sez. V, 20.10.1993**; *contra*, **Cass. pen., sez. I, 12.12.2007, n. 47520**).

In ogni caso, la declaratoria di incompetenza territoriale può essere adottata dal giudice dibattimentale anche oltre i termini prescritti a pena di decadenza ove l'eccezione, sollevata, ad esempio, in sede di atti preliminari al dibattimento, sia stata disattesa da un giudice collegiale in composizione diversa (**Cass. pen., sez. VI, 24.11.1998**).

Per quanto riguarda la possibilità di eccepire l'incompetenza per territorio nel procedimento di sorveglianza, la Cassazione sostiene che la relativa questione possa essere dedotta prima della sua conclusione. Di recente, la Corte di Cassazione ha escluso la proponibilità delle questioni di competenza territoriale nel corso del procedimento incidentale di rimessione dinnanzi alla Cassazione, che, in tale sede, è unicamente investita del problema della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice (**Cass. pen., S.U., 28.1.2003, n. 13687**).

L'eccezione di incompetenza per territorio ritualmente presentata ma respinta nel corso dell'udienza preliminare può essere riproposta sempre entro il termine previsto dall'**art. 491 c.p.p.**, 1° co.

La disciplina prevista per l'incompetenza per territorio è, dal 3° co. dell'**art. 21 c.p.p.**, estesa all'ipotesi di incompetenza per connessione, sia nel caso in cui quest'ultima abbia effetti sull'incompetenza per materia, sia che incida, invece, su quella per territorio (**Cass. pen., sez. VI, 17.10.1994**). Tuttavia, parte della giurisprudenza ritiene che, ove a segui-

to di sentenza di non luogo a procedere, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione, risultino, invece, appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, ben può il giudice, anche all'esito dell'udienza preliminare, dichiarare con sentenza la propria incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice territorialmente competente (**Cass. pen., sez. VI, 2.6.1997**).

Quanto all'incompetenza funzionale ad essa, quanto agli effetti ed i limiti temporali di rilevanza, si applica *ex art. 21 c.p.p.*, 1° co., la disciplina in tema di incompetenza per materia.

Non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo la procedura di assegnazione ad apposita sezione perché tale atto ha una rilevanza esclusivamente interna attinente all'organizzazione dell'ufficio (**Cass. pen., sez. VI, 2.10.2002**). Qualora l'incompetenza funzionale riguardi la persona fisica del giudice e non l'intero organo giudicante, gli atti non vanno restituiti al pubblico ministero ma allo stesso giudice collegiale, la cui competenza rimane ferma, venendo altrimenti lesa il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

3. L'incompetenza dichiarata nella fase delle indagini preliminari

Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero. Il provvedimento declinatorio della propria competenza da parte del giudice delle indagini preliminari viene indicato dal legislatore nell'ordinanza in quanto in questo caso il giudice interviene in funzione incidentale con cognizione limitata all'oggetto che gli viene devoluto, senza disporre di una esauriente panoramica delle attività di indagine, che necessariamente presentano carattere di fluidità, proprio perché non sono ancora giunte allo stadio della conclusione. Per queste stesse ragioni è previsto che l'ordinanza declinatoria della competenza abbia effetti assai contenuti: essa infatti produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto e quindi non pregiudica né una diversa valutazione della competenza, ove venga successivamente richiesto il suo intervento, né l'eventuale prosecuzione delle indagini da parte del pubblico ministero (**Cass. pen., sez. IV, 20.12.2000**).

Come è noto, il giudice per le indagini preliminari interviene incidentalmente nei soli casi previsti dalla legge e vi è dunque un numero ben delimitato di ipotesi in occasione delle quali è possibile, per il giudice, rilevare eventualmente la sua incompetenza nel corso delle indagini. In particolare, può sorgere una questione di incompetenza: a) nel corso dell'udienza di

convalida dell'arresto in flagranza e del fermo; *b*) in caso di sostituzione o revoca di misure cautelari; *c*) nel corso dell'interrogatorio dell'imputato in custodia cautelare; *d*) in caso di decisione sulla proroga del termine di durata massima della custodia cautelare; *e*) in presenza di una istanza all'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni e la convalida del provvedimento di intercettazione urgente; *f*) in caso di assunzione dell'incidente probatorio; *g*) in caso di proroga del termine di chiusura delle indagini preliminari; *h*) nella decisione sulla richiesta di archiviazione (**Cass. pen., sez. III, 28.5.1998**).

Con riferimento all'ipotesi in cui il giudice delle indagini preliminari, in presenza di una richiesta di provvedimento cautelare, si dichiara incompetente, si ritiene che in questo caso l'organo giurisdizionale si spoglia definitivamente del procedimento, sicché non ha più competenza ad assumere, neanche fuori udienza, alcuna determinazione, non essendo più qualificabile come "giudice che procede" ai sensi dell'**art. 279 c.p.p.** (**Cass. pen., sez. I, 16.10.2000**). Inoltre, la giurisprudenza, dopo alcune incertezze, ha riconosciuto che il vizio di competenza può essere rilevato o eccepito anche in sede di impugnazione *de libertate* (**Cass. pen., S.U., 20.7.1994**; **Cass. pen., sez. IV, 11.7.2003**).

Va inoltre puntualizzato che parte della giurisprudenza, in tema di deducibilità soggettiva della incompetenza, nega che a soggetti diversi dal giudice, ad esempio all'indagato sottoposto ad una misura cautelare, sia consentito eccepire questioni di competenza nel corso delle indagini preliminari. Tale assunto viene motivato considerando che, mentre l'**art. 21 c.p.p.**, 2° co., prevederebbe la possibilità di eccepire l'incompetenza nella specie, quella territoriale davanti al giudice per l'udienza preliminare, l'**art. 22 c.p.p.** attribuirebbe al solo giudice per le indagini preliminari il potere di riconoscere la propria incompetenza.

Terminate le indagini preliminari ed esercitata l'azione penale, il giudice dell'udienza preliminare, se ritiene la sua incompetenza, deve dichiararlo con sentenza ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente (**Cass. pen., sez. III, 6.3.2001**). Il pubblico ministero che riceve gli atti non può formulare richiesta di archiviazione, giacché egli è comunque vincolato al principio di irretrattabilità dell'azione penale precedentemente esercitata (**Cass. pen., sez. VI, 11.3.2003**).

4. L'incompetenza dichiarata in dibattimento

Laddove il procedimento approdi alla fase dibattimentale, il giudice può dichiarare con sentenza la propria incompetenza per materia in qualunque momento del dibattimento di primo grado solo nell'ipotesi in cui si

renda conto che il reato ecceda la propria competenza appartenendo, invece, alla cognizione di un giudice superiore, vale a dire solo nell'ipotesi di incompetenza per materia per difetto. Nel caso in cui il giudice dovesse, invece, ritenere che il reato appartenga alla cognizione di un giudice inferiore, potrà dichiarare, d'ufficio o su eccezione di parte, la propria incompetenza per materia per eccesso solo entro il termine previsto dal 1° co. dell'**art. 491 c.p.p. (Cass. pen., sez. II, 29.5.2003, n. 25657)**.

Quanto all'incompetenza per territorio, la stessa potrà essere dichiarata o eccepita nel corso del dibattimento di primo grado non oltre l'accertamento per la prima volta della costituzione delle parti. Analogo termine di decadenza è previsto per l'incompetenza derivante da connessione, e ciò avuto riguardo sia all'incompetenza per territorio che a quella per materia derivanti da connessione.

Le eventuali cause tali da determinare un difetto di competenza del giudice del dibattimento di primo grado possono manifestarsi tanto con riferimento all'imputazione mossa originariamente all'imputato quanto in relazione alla contestazione modificata ai sensi degli **artt. 516 e 517 c.p.p.** oppure come diversamente qualificata **exart. 521 c.p.p.**

In tale evenienza è senz'altro possibile per il giudice dichiarare la propria incompetenza per materia per difetto, vista la possibilità di rilevarla o eccepirla in ogni stato e grado del processo (**Cass. pen., sez. VI, 13.7.1995**). Laddove invece il giudice del dibattimento, a seguito di modifica o diversa qualificazione del fatto, rilevi una sua incompetenza per materia per eccesso, oppure ritenga che il reato appartenga alla cognizione di altro giudice, competente per territorio o per connessione, la giurisprudenza prevalente nega che possa essere sollevata l'eccezione di incompetenza territoriale in sede di conclusioni anche quando, nell'ambito delle medesime, venga rilevato, a sostegno dell'eccezione, un mutamento della qualificazione giuridica del fatto (**Cass. pen., sez. V, 20.10.1993**), ovvero quando la questione di incompetenza territoriale compaia per la prima volta ben prima della discussione finale (**Cass. pen., sez. VI, 4.12.1997. Contra, Cass. pen., sez. I, 20.10.1995**).

A seguito delle sentenze **C. Cost., 11.3.1993, n. 76** e **C. Cost., 15.3.1996, n. 70**, che hanno dichiarato l'illegittimità dell'**art. 23 c.p.p.**, riconosciuta la propria incompetenza per materia o territorio, il giudice deve trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente; la giurisprudenza ritiene che questi non possa, una volta ricevuti gli atti, che esercitare l'azione penale, essendogli preclusa la possibilità di presentare istanza di archiviazione (**Cass. pen., sez. I, 4.3.1996**).

Ai sensi del 2° co. dell'**art. 568 c.p.p.**, le sentenze contenenti declaratoria di incompetenza sono sottratte agli ordinari mezzi di impugnazione, a

meno che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, non sia neppure ipotizzabile il conflitto previsto dagli **artt. 28 c.p.p.** ss., come accade nei casi di abnormità del provvedimento negativo sulla competenza entro il cui ambito vanno ricondotti i provvedimenti con i quali l'incompetenza sia dichiarata senza designazione neppure implicita del giudice competente ovvero con la designazione di un'autorità straniera ovvero con un provvedimento inesistente.

Deve segnalarsi, infine, una pronuncia con la quale la Suprema Corte ha affermato che deve considerarsi abnorme, in quanto concretante una violazione dell'**art. 23 c.p.p.**, la decisione del tribunale in composizione monocratica il quale, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata dal pubblico ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti all'organo giudiziario ritenuto competente (nella specie, il tribunale in composizione collegiale), anziché al P.M. presso quest'ultimo (**Cass. pen., sez. I, 25.2.2004, n. 12317**).

La Cassazione, infine, in considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ha ritenuto non impugnabile ed in particolare non ricorribile per cassazione la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente (**Cass. pen., sez. IV, 8.6.2004, n. 36764**).

5. L'incompetenza nei giudizi di impugnazione

Le possibilità di rilevare o eccepire la competenza del giudice di primo grado in sede di appello sono diversamente disciplinate a seconda della tipologia del vizio in parola.

Laddove il giudice di primo grado era incompetente per materia, appartenendo il reato alla cognizione di un giudice superiore, il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente. La regola non soffre alcuna eccezione, giacché all'annullamento della sentenza di primo grado occorre addivenire anche allorquando l'incompetenza (non sussista con riferimento al reato ritenuto dal giudice di prime cure, bensì) sia conseguenza di una diversa qualificazione giuridica data al fatto dal giudice di secondo grado (**Cass. pen., sez. VI, 11.2.1999**).

Anche in questo caso, al pari di quanto previsto con riferimento alla fase dibattimentale, il giudice d'appello, a seguito dell'annullamento della decisione impugnata, deve trasmettere gli atti all'ufficio di procura presso il giudice competente (**C. Cost., 5.5.1993, n. 214**).

In caso il giudice d'appello rilevi invece una ipotesi di incompetenza per materia per eccesso, la dottrina ritiene che non possa farsi in nessun

caso luogo ad una sentenza di annullamento, dovendo, secondo quanto dispone il 2° co. dell'**art. 24 c.p.p.**, il giudice d'appello pronunciare nel merito, salvo il caso che si tratti di sentenze non appellabili.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di incompetenza per territorio ed incompetenza derivante da connessione, in base all'**art. 24 c.p.p.**, il giudice di appello deve annullare la sentenza di primo grado soltanto se le relative questioni siano state eccepite con le modalità previste nel 2° e 3° co. dell'**art. 21 c.p.p.**, ovvero nei termini previsti dall'**art. 491 c.p.p.**, e, una volta respinte in primo grado, siano state riproposte nei motivi di appello. In caso contrario, il giudice di appello dovrà decidere nel merito.

L'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto, in primo grado, qualora il P.M. impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, 1° co., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21... e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto (**Cass. pen., sez. IV, 14.5.2004, n. 32924**).

Nell'ambito del giudizio di cassazione è senz'altro eccepibile o rilevabile l'incompetenza per materia per difetto, ed in questo caso la Suprema Corte, se riconosce la sussistenza del vizio, deve annullare la decisione impugnata. In caso, invece, di incompetenza per materia per eccesso, tale vizio, come si è detto, non può essere rilevato in sede d'appello e dunque il relativo ricorso in cassazione deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto alla definizione della competenza per territorio e per connessione, ai sensi dell'**art. 568 c.p.p.**, 2° co., non è possibile presentare ricorso per cassazione nei confronti di sentenze che possano dar luogo ad un conflitto di giurisdizione o competenza, ai sensi dell'**art. 28 c.p.p.** Di conseguenza, non è possibile ricorrere innanzi alla Suprema Corte contro declaratorie positive sulla competenza, vale a dire quelle con le quali il giudice riconosca la propria, o altrui, incompetenza: in questi casi, è possibile solo la successiva denuncia di un conflitto di competenza, senza che le parti possano in qualche modo eccepire in Cassazione un difetto di competenza per territorio e per connessione con riferimento ad una sentenza, adottata sia dal giudice di primo grado che dal giudice di appello, con cui questi abbiano positivamente concluso per la sussistenza di un difetto di competenza per territorio o per connessione (**Cass. pen., sez. V, 25.11.1998**).

Per quanto attiene, invece, ad una eventuale pronuncia negativa che respinga un'eccezione di incompetenza per territorio o per connessione, l'osservazione potrà senz'altro essere ripresentata in Cassazione e la Corte Suprema, nel caso in cui rilevi l'effettiva sussistenza di un difetto di competenza per territorio e per connessione, emetterà sentenza di annullamento

con rinvio. Tale decisione della Cassazione ha efficacia vincolante, nel senso che essa deve ritenersi definitivamente attributiva della giurisdizione e della competenza, con assoluta preclusione a discutere, in sede di giudizio di rinvio, su tali questioni (**Cass. pen., sez. VI, 17.1.1997**), salvo nel caso in cui nel corso del giudizio di rinvio emergano fatti nuovi tali da imporre una diversa qualificazione giuridica del fatto, con il conseguente determinarsi di un difetto di giurisdizione o un'incompetenza per materia per difetto del giudice del rinvio.

La giurisprudenza ha precisato, peraltro, che l'efficacia vincolante delle decisioni della Corte di Cassazione, relative alla risoluzione di un conflitto di competenza, viene meno anche quando le suddette decisioni annullano le misure cautelari disposte da un giudice incompetente, essendo la loro efficacia limitata al procedimento cautelare censurato (**Cass. pen., sez. IV, 11.7.2003, n. 35207**).

6. Incompetenza e misure cautelari

Le regole determinative della competenza devono trovare applicazione anche in sede di applicazione di un provvedimento cautelare. In proposito, infatti, l'**art. 27 c.p.p.** dispone che le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede alla loro rinnovazione.

Non vi è dubbio che la disciplina in esame debba applicarsi all'intero settore delle misure cautelari adottate dal giudice incompetente, con riferimento alle misure personali, coercitive ed interdittive, nonché a quelle reali. La giurisprudenza, in particolare, sottolinea l'applicabilità della disposizione anche alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed in generale a tutte le misure cautelari, personali e reali (**Cass. pen., sez. II, 27.6.2000, n. 3713**), non, quindi, al sequestro probatorio, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo e preventivo, non ha natura di misura cautelare, ma soltanto di mezzo di ricerca della prova (**Cass. pen., sez. III, 29.5.2003, n. 33298**).

La disciplina in esame, presupponendo una pronuncia giurisdizionale declinatoria di competenza, non trova altresì applicazione nell'ipotesi di trasmissione di atti ad altro ufficio, disposta, per ragioni di competenza territoriale, dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (**Cass. pen., sez. IV, 4.7.2002**).

Stando ad alcune recenti pronunce di legittimità, la perdita di efficacia delle misure cautelari *ex art. 27* non avrebbe luogo neppure nel caso in cui

il giudice monocratico, erroneamente investito del giudizio direttissimo in ordine a reati attribuiti alla cognizione del giudice collegiale, abbia trasmesso gli atti al pubblico ministero a norma dell'art. 33 *septies*, in quanto la relativa questione rientrerebbe tra quelle attinenti al rito e non alla competenza, posto che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto (**Cass. pen., sez. V, 16.4.2004, n. 21817**).

Se la misura cautelare viene dal giudice contestualmente disposta con lo stesso provvedimento col quale dichiara la propria incompetenza, la norma dell'**art. 27 c.p.p.** deve essere coordinata con quella dell'**art. 291 c.p.p.**, 2° co., a tenore della quale il giudice può adottare una misura cautelare personale con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza non soltanto quando ricorrano le condizioni generali di applicabilità della misura, ma alla condizione che sussista "l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'**art. 274**".

La declaratoria di incompetenza può essere emessa, successivamente e in un'altra fase, da un giudice diverso da quello che abbia adottato la misura. Secondo le Sezioni Unite, ai fini dell'applicazione della norma in discorso, non è assolutamente necessaria l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara l'incompetenza per affermare l'efficacia differita della misura cautelare stessa, dovendosi la relativa disciplina estendere, per l'appunto, anche a tale ipotesi, dal momento che il carattere di efficacia provvisoria della misura disposta dal giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice disponente la misura e giudice che dichiara l'incompetenza (**Cass. pen., S.U., 24.1.1996**).

L'**art. 27 c.p.p.** trova applicazione anche nel caso di misura cautelare emessa, in sede di giudizio di convalida dell'arresto o del fermo, dal giudice incompetente. Secondo le Sezioni Unite, infatti, ove il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'**art. 27 c.p.p.**, dovendo il medesimo giudice dichiararsi contestualmente incompetente *ex art. 291 c.p.p.*, 2° co., e trasmettere gli atti al pubblico ministero presso il giudice competente; in questo caso la misura coercitiva cesserà di avere effetto se, nel termine di venti giorni dal momento in cui gli atti pervengono al pubblico ministero, il giudice competente non provveda, con rinnovata ed autonoma valutazione, a disporre la misura (**Cass. pen., S.U., 14.7.1999**).

La norma *de qua* trova applicazione anche quando l'ordinanza cautelare sia stata emessa dal giudice della convalida del fermo o dell'arresto il quale, subito dopo, pur senza dichiararsi formalmente incompetente, abbia

disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero che aveva richiesto la convalida, il quale li abbia a sua volta trasmessi al pubblico ministero presso il giudice competente per il procedimento (**Cass. pen., sez. I, 20.3.2002**).

Infine, è stato sostenuto che, nel dichiararsi incompetente, il giudice si spoglia definitivamente del procedimento, sicché non ha più competenza ad assumere, neanche fuori udienza, alcuna determinazione, non essendo più qualificabile come “giudice che procede” ai sensi dell’**art. 279 c.p.p. (Cass. pen., sez. I, 16.10.2000, n. 3347)**: tuttavia, qualora il giudice incompetente trattenga, senza ragione, il fascicolo, omettendo di trasmetterlo nel termine di venti giorni al giudice competente in modo che questi possa adottare i suoi provvedimenti, la competenza a provvedere sulla remissione in libertà dell’interessato spetta sempre al giudice che, pur essendosi dichiarato incompetente, continua materialmente a trattenere gli atti presso di sé.

Ai fini della rinnovazione della misura cautelare emessa da un giudice dichiaratosi o, in seguito, riconosciuto, per qualsiasi causa, incompetente, è questione di non indifferente portata quella relativa all’individuazione del *dies a quo* da cui inizia a decorrere il termine di venti giorni previsto dall’**art. 27 c.p.p.** In proposito, le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia decorre dalla data dell’ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo (**Cass. pen., S.U., 31.1.2001**).

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

BELLOCCHI, *Rinnovazione di misura cautelare caducata e interrogatorio dell’indagato*, in *Giur. it.*, 2003, 2145; BRONZO, *Incompetenza e “vizio di attribuzione” del giudice che dispone una misura cautelare*, in *Cass. pen.*, 2004, 4314; CAMINITI, *Nuovi orientamenti in tema di efficacia provvisoria dell’ordinanza cautelare emessa da giudice delle indagini preliminari incompetente*, in *Giur. it.*, 2002, 2357; ID., *Questioni nuove in tema di incompetenza territoriale ed ipercapacità del giudice onorario componente di un tribunale collegiale*, in *Giur. it.*, 2003, 322; DE AMICIS, *Sugli effetti delle pronunce dibattimentali di incompetenza*, in *Cass. pen.*, 1999, 1165; GERACI, *Incompetenza territoriale e libertà personale*, in *Giur. it.*, 2004, 144; GIUNCHEDI, *Declaratoria di incompetenza nell’udienza preliminare e suoi effetti*, in *Giur. it.*, 2001, 1912; LEO, *Sentenza di incompetenza e successiva richiesta di archiviazione del procedimento*, in *Dir. pen. e processo*, 2005, 3, 295; ID., *Le questioni di competenza nel giudizio abbreviato*, in *Dir. pen. e processo*, 2004, 7, 828; PETRACHI, *Le sorti dell’ordinanza cautelare emessa da giudice incompetente*, in *Giur. it.*, 2002, 2384; PIZIALI, *Un’inutile (e dannosa) “riscrittura” dell’art. 27 c.p.p.*, in *Dir. pen. e processo*, 2003,

1, 84; RIVIEZZO, *Competenza penale*, in *Digesto pen.*, I Agg., Torino, 2000, 61; RUGGIERO, *Misure cautelari disposte dal giudice incompetente: ancora un intervento della Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2002, 3156; SANTORIELLO, *Sui limiti di efficacia della misura cautelare disposta da giudice incompetente*, in *Giur. it.*, 2000, 809; SPANGHER, *La competenza per materia, la competenza per territorio e la competenza per connessione*, in CONSO e GREVI, *Profili del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 1996, 12.

GIURISPRUDENZA

§ 1. Le regole per la determinazione della competenza

Cass. pen., sez. IV, 18.10.2007, in *CED Cassazione*, 2007

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento al luogo di compimento della prima delle condotte addebitate e, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 c.p.p. (Nella fattispecie, relativa alla cessione di droga, essendo l'accordo criminoso per l'acquisto avvenuto per telefono e non potendosi pertanto individuare il luogo di realizzazione della condotta, la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai criteri di cui all'art. 9 c.p.p.).

Cass. pen., sez. IV, 19.6.2007, in *Mass. Uff.*, 236997

In tema di competenza per connessione, al fine di stabilire quale sia il reato più grave deve farsi riferimento all'imputazione contestata dal pubblico ministero.

Cass. pen., sez. I, 3.3.1993, in *Cass. pen.*, 1994, 1253

L'art. 4 c.p.p., nel prevedere la rilevanza, ai fini della determinazione della competenza, delle circostanze ad effetto speciale, si riferisce unicamente alle circostanze aggravanti e non anche a quelle attenuanti.

Cass. pen., sez. I, 6.4.2004, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 415

Nel caso di omicidio colposo plurimo, previsto dall'art. 589 c.p., 3° co., dando luogo tale previsione alla configurabilità non di un unico reato, ma di un concorso formale tra più reati con distinti eventi derivanti da un'unica condotta ed unificati solo ai fini del calcolo della pena complessiva, secondo criteri di favore per il reo, la competenza a giudicare appartiene, come per l'omicidio colposo singolo, al tribunale in composizione monocratica.

Cass. pen., S.U., 20.7.1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2945, 1816

L'incompetenza funzionale equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti direttamente sulla idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento. Essa, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende tale provvedimento non più

conforme a parametri normativi di riferimento. (Nella specie, in applicazione di tali principi, è stato riconosciuto affetto da incompetenza funzionale, e viziato, quindi, da nullità assoluta, il provvedimento di applicazione di una misura cautelare adottato da un giudice per le indagini preliminari in un caso in cui, trattandosi di reati ministeriali, sussisteva la speciale competenza funzionale del collegio previsto dall'art. 7, l. cost. 16.1.1989, n. 1).

§ 2. L'incompetenza. Profili generali

Cass. pen., sez. I, 7.5.1993, in *Cass. pen.*, 1995, 84

Nella fase degli atti preliminari al dibattimento il giudice può conoscere della propria competenza per materia, ex art. 21 c.p.p., ma solo sul fatto contestato che sia rimasto immutato, non avendo egli, allo stato, potuto prendere piena conoscenza del merito della causa. L'incompetenza per materia potrà essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice, per il caso di modificazione, soltanto nel corso del dibattimento, ai sensi degli artt. 516, 517, 518, 2° co., 521, 2° e 3° co., c.p.p. (Nella specie, relativa a risoluzione di conflitto di competenza, il pretore nella fase preliminare era pervenuto a dichiarare la propria incompetenza non già in relazione alla ipotesi fatto-reato contestata, ricettazione di titolo di credito di provenienza delittuosa), bensì per una ipotesi di fatto diverso da come descritto nel decreto di citazione, comunque, costituente un fatto-reato previsto da una legge speciale.

Cass. pen., sez. I, 12.9.1995, Radosavlievic, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1996, 294

L'eccezione d'incompetenza per materia, segnatamente viene sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità, pur essendo di per sé ammissibile, in considerazione dei limiti propri del sindacato della Corte di Cassazione – preclusi di ogni accertamento di fatto – deve essere necessariamente fondata su elementi certi ed inequivocabili. (Nella fattispecie, con il ricorso si adduceva la minore età dell'imputata e si eccepiva conseguentemente l'incompetenza del Pretore che aveva pronunciato la sentenza dell'esito del rito previsto dagli artt. 444 c.p.p. ss. La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima disattendendo l'assunto difensivo in quanto basato unicamente sulla esibizione di un passaporto che risultava rilasciato a persona avente un prenome diverso da quello dell'imputata e recante altri dati non coincidenti con quelli indicati dall'imputata stessa in sede di convalida dell'arresto).

Cass. pen., sez. V, 20.10.1993, in *Cass. pen.*, 1995, 967

Qualora il fatto contestato risulti integrare un reato diverso commesso in altra circoscrizione, il giudice, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., può e deve pronunciare sentenza, qualificando diversamente il fatto, senza declinare la propria competenza, anche qualora la questione relativa sia stata proposta nei termini di cui all'art. 491 c.p.p.

Cass. pen., sez. I, 12.12.2007, n. 47520, in *Mass. Uff.*, 238381

Allorché il pubblico ministero proceda a modificare l'imputazione con contestazione suppletiva, avente ad oggetto il mutamento del locus commissi delicti, all'imputato va riconosciuta la facoltà di proporre la questione di competenza per territorio.

Cass. pen., sez. VI, 24.11.1998, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1999, 646

Non è abnorme la sentenza che dichiara l'incompetenza territoriale del giudice per essere stata adottata la decisione oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p. dopo che la relativa eccezione sia stata già sollevata e disattesa dal collegio in diversa composizione, in sede di atti preliminari al dibattimento. E invero, l'abnormità del provvedimento va esclusa sia perché non determina alcuna stasi processuale (potendo la sentenza essere posta in discussione con l'elevazione del conflitto dal giudice dichiarato competente), sia perché l'eccezione non può ritenersi tardiva in quanto, dopo il mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento, sia perché, infine, il limite temporale di cui all'art. 491 c.p.p. riguarderebbe, semmai, la proponibilità della questione ma non il potere del giudice di apprezzare liberamente i presupposti del suo potere decisionale, tra i quali quello della competenza.

Cass. pen., S.U., 28.1.2003, n. 13687, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2003, 212

Le questioni di competenza per territorio non possono trovare ingresso nel procedimento incidentale di rimessione dinanzi alla Corte di cassazione che, in tale sede, è unicamente investita del problema di sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per lo spostamento del processo ad altro giudice.

Cass. pen., sez. VI, 17.10.1994, in *Cass. pen.*, 1996, 1227

Anche nel sistema del nuovo codice, la rinnovazione del dibattimento, postulando una deroga alla presunzione di completezza della indagine istruttoria svolta nel primo grado di giudizio, rappresenta un istituto di carattere eccezionale cui può farsi ricorso solo ove il giudice ritenga, nell'area della sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. A tal fine, dunque, non è sufficiente la presumibile attitudine dei mezzi di prova richiesti ad influire sulla decisione né l'incidenza che la prova potrebbe avere a giudizio della parte, occorrendo che la rinnovazione stessa sia indispensabile.

Cass. pen., sez. VI, 2.6.1997, in *Cass. pen.*, 1999, 1159

In tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al p.m. presso il giudice territorialmente competente. Ed infatti, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di regidicande idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse. Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del p.m. la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, 1° co., e 101, 2° co., Cost.

Cass. pen., sez. VI, 2.10.2002, in *Riv. pen.*, 2003, 781

La procedura di rilevazione delle cause di inammissibilità del ricorso per Cassazione e

di assegnazione ad apposita sezione prevista dall'art. 610 c.p.p., 1° co., ha una rilevanza esclusivamente interna, attinente alla organizzazione dell'ufficio e alla ripartizione della competenza interna tra le varie sezioni della Corte di Cassazione, e non dà origine a competenza per materia a carattere funzionale esclusivo.

§ 3. L'incompetenza dichiarata nella fase delle indagini preliminari

Cass. pen., sez. IV, 20.12.2000, in *Mass. Uff.*, 218482

È inammissibile, per l'assenza dei presupposti che lo radicano, il conflitto di competenza fra G.I.P. che abbiano rigettato entrambi la domanda cautelare del p.m., ove il rigetto disposto dal giudice che ha sollevato il conflitto non sia fondato su ragioni di competenza, bensì di merito, atteso che una simile decisione non determina alcuna stasi nel procedimento, potendo il medesimo p.m. proseguire nelle indagini ed eventualmente proporre le impugnazioni ritenute necessarie. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti del conflitto di competenza sollevato dal G.I.P. distrettuale il quale, dopo che il G.I.P. periferico aveva declinato la propria competenza a provvedere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare in ordine ad un reato previsto dall'art. 51 c.p.p., co. 3 bis, aveva rigettato la domanda cautelare del p.m. ritenendo non ipotizzabile il reato in questione e quindi trasmesso gli atti alla S.C. per la risoluzione del conflitto).

Cass. pen., sez. III, 28.5.1998, in *Cass. pen.*, 1999, 3457

Non costituisce provvedimento abnorme, e non è quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal p.m. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza per territorio, dal momento che un tale provvedimento è inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p. nel quale trova disciplina la incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.

Cass. pen., sez. I, 16.10.2000, in *Mass. Uff.*, 218166

In tema di misure cautelari, nel dichiararsi incompetente, il giudice si spoglia definitivamente del procedimento, sicché non ha più competenza ad assumere, neanche fuori udienza, alcuna determinazione, non essendo più qualificabile come «giudice che procede» ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, respinta dal G.U.P. del tribunale minore contestualmente alla pronuncia di incompetenza determinata dall'accertata maggiore età dell'imputato).

Cass. pen., S.U., 20.7.1994, in *Cass. pen.*, 1994, 2945

Il collegio per i reati ministeriali previsto dall'art. 7, l. cost. 16.1.1989, n. 1 non è un giudice speciale né un organo della giustizia penale – costituzionale, ma è soltanto un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, il quale, dotato di specifica competenza funzionale in relazione alla particolare qualificazione dei reati dei quali deve occuparsi, esercita, con riguardo a questi ultimi, oltre alle funzioni proprie del pubblico ministero, anche quelle del giudice per le indagini preliminari. Conseguentemente, ove tali ultime funzioni vengano esercitate da un normale giudice per le indagini preliminari, il provvedimento da questi adottato (nella specie trattavasi di ordinanza di custodia cautelare

emessa su richiesta del locale ufficio del pubblico ministero), non può dirsi viziato da carenza di giurisdizione, ma soltanto da incompetenza funzionale che dà luogo, comunque, a nullità assoluta e insanabile.

Cass. pen., sez. IV, 11.7.2003, in *Mass. Uff.*, 225962

Qualora la Corte di Cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P., riconosca l'incompetenza per territorio di quest'ultimo, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del G.I.P. competente, pur vincolanti per i G.I.P. interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 c.p.p., ma (essendo emesse allo stato degli atti e in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunziare, ex art. 291, 2° co., e 22 c.p.p., 1° co., il G.I.P. che ordinò la misura coercitiva), hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22, 2° co., stesso codice. Il provvedimento del G.I.P. incompetente conserva tuttavia la propria efficacia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 27 c.p.p.

Cass. pen., sez. III, 6.3.2001, in *Giur. it.*, 2001, 1912

È corretto il procedimento con cui il p.m., territorialmente competente, ai sensi dell'art. 11 c.p.p. trasmetta gli atti – a sua volta ricevuti dal G.U.P. presso altro ufficio dichiaratosi territorialmente incompetente – al p.m. presso il giudice individuato secondo i criteri previsti dall'art. 7, l. 2.12.1998, n. 420, quando nel procedimento risulti imputato magistrato che abbia svolto funzioni presso ufficio del medesimo distretto di Corte d'appello.

Cass. pen., sez. VI, 11.3.2003, in *Mass. Uff.*, 225531

L'azione penale una volta esercitata è irrettatabile anche da parte del pubblico ministero presso il giudice investito di competenza ex art. 22 c.p.p., 3° co.; la trasmissione degli atti a seguito della ritenuta incompetenza territoriale non determina, infatti, la regressione del procedimento alla fase antecedente rispetto a quella già instaurata. Ne consegue che, a seguito della declaratoria di incompetenza adottata dal giudice delle indagini preliminari originariamente richiesto di disporre il rinvio a giudizio, al pubblico ministero presso il giudice competente, al quale siano stati trasmessi gli atti, è preclusa la possibilità di richiedere l'archiviazione, mentre egli potrà formulare al giudice per le indagini preliminari la richiesta di non luogo a procedere. (Nella specie la Corte ha ritenuto abnorme il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice su conforme richiesta del p.m., perché presupponeva una illegittima regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari).

§ 4. L'incompetenza dichiarata in dibattimento

Cass. pen., sez. II, 29.5.2003, n. 25657, in *Riv. pen.*, 2004, 670

A norma dell'art. 38, l. 10.4.1951, n. 287, di riordinamento dei giudizi di assise, quando nelle leggi di procedura penale si fa riferimento a giudice di competenza superiore o a giudice superiore, la corte di assise si considera giudice di competenza superiore agli altri giudici di primo grado; l'art. 23 c.p.p. dispone che, se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza e se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata ed eccepita, a pena di decadenza,

entro il termine stabilito dal 1° co. del successivo art. 491. Dal combinato disposto di tali norme consegue l'inapplicabilità della preclusione, posta dall'art. 491 c.p.p. nella fase di giudizio che si sia svolta dinanzi al tribunale, essendo la corte di assise giudice considerato superiore dall'art. 38 citato.

Cass. pen., sez. VI, 13.7.1995, in *Cass. pen.*, 1996, 841

Rientra nei poteri del p.m. procedere nel corso dell'istruzione dibattimentale alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p. anche se per effetto della relativa contestazione la competenza a decidere appartiene, razione materiae, ad altro giudice (superiore); pertanto, è abnorme l'ordinanza del giudice del dibattimento che dichiara invalida ed irrituale la diversa contestazione effettuata dal p.m. in quanto relativa a reato eccedente la sua competenza. (Nella specie all'imputato, rinviato a giudizio per omicidio colposo, il p.m. aveva contestato il delitto di maltrattamenti seguito da morte.).

Cass. pen., sez. V, 20.10.1993, in *Cass. pen.*, 1995, 967

Per effetto dell'art. 491 c.p.p., 1° co., la questione di incompetenza territoriale è definitivamente preclusa se non venga eccepita o sollevata di ufficio subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti e non è possibile riproporla, quali che siano le successive risultanze dibattimentali riguardo all'individuazione del giudice territorialmente competente. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice di appello aveva respinto la relativa eccezione, in quanto proposta in sede di conclusione nel dibattimento di primo grado, e collegata alla richiesta di mutamento della qualifica giuridica del fatto).

Cass. pen., sez. VI, 4.12.1997, in *Mass. Uff.*, 210990

La questione concernente l'incompetenza, ancorché per connessione, non può essere più eccepita o rilevata di ufficio oltre il termine fissato dall'art. 491 c.p.p., neppure nel caso in cui la possibilità concreta di proporla o rilevarla sia sorta soltanto nel corso del dibattimento.

Cass. pen., sez. I, 20.10.1995, in *Mass. Uff.*, 203101

La competenza per territorio non può essere determinata sulla base delle sopravvenute dichiarazioni rese nel dibattimento dall'imputato circa il luogo della commissione del reato. La legge processuale, infatti, stabilendo (art. 21 c.p.p., 2° co.) che l'incompetenza territoriale è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, al più tardi entro il termine di cui all'art. 491 c.p.p., 1° co. – cioè nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, subito dopo la verifica, per la prima volta, della costituzione delle parti – ed inserendo la trattazione e decisione delle relative problematiche tra le «questioni preliminari», ha chiaramente inteso vincolare le statuizioni sul punto allo stato degli atti, precludendo qualsiasi previa istruzione od allegazione di prove a sostegno della proposta eccezione. Né, ponendo il predetto limite temporale alla rilevabilità od eccepibilità dell'incompetenza territoriale, la legge formula alcuna riserva per il caso che la necessità di proporre la questione sorga solo nel corso del dibattimento per l'emergenza di nuovi elementi. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che ai fini delle determinazioni della competenza territoriale non può attribuirsi valore decisivo alle dichiarazioni dell'imputato circa il luogo di consumazione del reato, ove non sorrette da sicuri elementi di riscontro, dovendosi la competenza stessa determinare in base ad elementi oggettivamente certi).

C. Cost., 11.3.1993, n. 76, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1834

È costituzionalmente illegittimo l'art. 23 c.p.p., 1° co., nella parte in cui dispone che quanto il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché il p.m. presso quest'ultimo.

C. Cost., 15.3.1996, n. 70, in *Giur. it.*, 1996, I, 312

È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. 11.3.1953, n. 87, l'art. 24 c.p.p., 1° co., nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado di incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al p.m. presso quest'ultimo.

Cass. pen., sez. I, 4.3.1996, in *Mass. Uff.*, 204025

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 112 Cost., la q.l.c. dell'art. 23 c.p.p., come novellato a seguito della sentenza n. 76/1993 della Corte Costituzionale, in quanto la regressione del procedimento in esso prevista è automatica, a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia, e il p.m. investito per effetto di essa non può che limitarsi a fare una nuova richiesta di rinvio a giudizio, salva, ovviamente, la possibilità di successive attività integrative nei limiti previsti dall'art. 430 c.p.p. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la citata sentenza della Corte Costituzionale ha introdotto una deroga al principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, con la conseguente situazione, eccezionale e in un certo senso disarmonica con il sistema processuale, dell'automatica rimozione del primo decreto che aveva disposto il giudizio, per effetto della declaratoria di incompetenza per materia pronunciata dal giudice; deroga giustificata dalla necessità di consentire all'imputato di richiedere, eventualmente, il giudizio abbreviato, e cioè dalla necessità di salvaguardare il diritto di difesa).

Cass. pen., sez. I, 25.2.2004, n. 12317, in *CED Cassazione*, 2004

Deve considerarsi abnorme la decisione con la quale il Tribunale in composizione monocratica, a seguito di contestazione modificativa (per fatto diverso) effettuata in udienza dal Pubblico Ministero, dichiara la propria incompetenza per materia e trasmette gli atti, in violazione dell'art. 23 c.p.p., all'organo giudiziario ritenuto competente anziché al pubblico ministero presso detto organo; infatti, tale provvedimento si pone per il suo contenuto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento processuale sia per quanto concerne la violazione dei diritti della difesa sia con riferimento all'esercizio dell'azione penale, la cui titolarità spetta esclusivamente al pubblico ministero presso il giudice competente (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 76 del 1993).

Cass. pen., sez. IV, 8.6.2004, n. 36764, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2005, 716

In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per Cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della Suprema Corte, questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto. (Fattispecie in tema di sentenza del Giudice di pace, che a seguito della modifica dell'art. 186, 2° co., Codice della strada d.lgs. n. 285 del 1992, ad opera dell'art. 5, l. 1 agosto 2003, n. 214, che

ha ripristinato sia il trattamento sanzionatorio dell'applicazione della pena dell'arresto congiuntamente a quella dell'ammenda, sia la competenza del Tribunale, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica. La Corte ha anche precisato che siffatto provvedimento non è qualificabile come abnorme, e pertanto non è ricorribile in sede di legittimità per tale profilo).

§ 5. L'incompetenza nei giudizi di impugnazione

Cass. pen., sez. VI, 11.2.1999, in *Cass. pen.*, 2000, 1989

La norma di cui all'art. 597 c.p.p., n. 3, che dispone il divieto per il giudice d'appello di reformatio in peius, deve essere coordinata con quella dell'art. 24 c.p.p., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al p.m. presso il competente giudice di I grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di I grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenerne il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i consequenziali provvedimenti di cui all'art. 24 c.p.p.

C. Cost., 5.5.1993, n. 214, in *Giur. it.*, 1994, I, 142

È illegittimo, per violazione degli artt. 2, 24 e 25 Cost., l'art. 24 c.p.p. del 1988, nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo.

Cass. pen., sez. IV, 14.5.2004, n. 32924, in *CED Cassazione*, 2004

In tema di incompetenza, l'imputato non appellante per carenza di interesse, essendo stato assolto, in primo grado, qualora il p.m. impugni la sentenza assolutoria, può riproporre, a norma dell'art. 24, 1° co., c.p.p., l'eccezione di incompetenza per territorio tempestivamente formulata a norma dell'art. 21 stesso codice, e, qualora non lo faccia, gli è preclusa la possibilità di ricorrere in cassazione sul punto.

Cass. pen., sez. V, 25.11.1998, in *Cass. pen.*, 2000, I, 426

In considerazione del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, la sentenza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per qualsiasi causa, ordinando la trasmissione degli atti al giudice reputato competente, non è impugnabile ed in particolare non è ricorribile per cassazione. Invero, non essendo previsto alcun mezzo preventivo per regolare la competenza mediante intervento immediato della S.C., questa potrà essere chiamata a pronunciarsi sulla medesima solo in esito a conflitto.

Cass. pen., sez. VI, 17.1.1997, in *Riv. pen.*, 1997, 599

La «definitività del giudizio», a seguito delle determinazioni del giudice di legittimità, è principio cardine dell'ordinamento processuale, con la conseguente impossibilità di configurare un'ulteriore censura a dette determinazioni (nella specie sulla designazione del giudice di rinvio), sia attraverso un provvedimento del giudice designato, che declina la

competenza così individuata, sia attraverso un'impugnazione della parte del provvedimento emesso in sede di rinvio dal giudice designato. Quest'ultima situazione, infatti, costituirebbe, in effetti, una censura della decisione della Cassazione, per quanto mediata attraverso l'impugnazione avverso il provvedimento del giudice di rinvio, che ad essa si è adeguato.

Cass. pen., sez. IV, 11.7.2003, n. 35207, in *Riv. pen.*, 2004, 753

Qualora la Corte di cassazione, in sede di ricorso contro ordinanza del Tribunale del riesame che abbia confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP, riconosca l'incompetenza per territorio di quest'ultimo, la declaratoria d'incompetenza e l'indicazione del GIP competente, pur vincolanti per i GIP interessati, non producono l'effetto definitivo di cui all'art. 25 c.p.p., ma (essendo emesse allo stato degli atti e in sostituzione della dichiarazione di incompetenza che avrebbe dovuto pronunciare, ex artt. 291, 2° co., 22, 1° co., c.p.p., il GIP che ordinò la misura coercitiva), hanno la limitata efficacia stabilita dall'art. 22 c.p.p., 2° co. Il provvedimento del GIP incompetente conserva tuttavia la propria efficacia nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 27 c.p.p.

§ 6. Incompetenza e misure cautelari

Cass. pen., sez. II, 27.6.2000, n. 3713, in *Riv. cancellerie*, 2001, 182

Il differimento dell'inefficacia di una misura cautelare, come regolato all'art. 27 c.p.p., riguarda sia le misure cautelari personali, sia quelle reali; si applica anche quando l'incompetenza sia pronunciata dal giudice dell'impugnazione; lo spazio temporale di venti giorni, di provvisoria efficacia del provvedimento, inizia a decorrere dal giorno di ricezione degli atti dal giudice competente.

Cass. pen., sez. III, 29.5.2003, n. 33298, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 87

La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. in materia di misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione con riguardo al sequestro probatorio, atteso che questo, a differenza del sequestro conservativo e di quello preventivo, non ha natura di misura cautelare ma soltanto di mezzo di ricerca della prova. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 24 e 27 della Costituzione.

Cass. pen., sez. IV, 4.7.2002, in *Mass. Uff.*, 222606

L'individuazione, a norma dell'art. 54 quater c.p.p., di un ufficio del p.m. competente a procedere, diverso da quello requirente, non spiega alcuna incidenza sull'efficacia delle misure cautelari in corso di applicazione, la quale viene meno solo in caso di dichiarata incompetenza del giudice che le abbia disposte, non seguita dall'emissione, nei venti giorni successivi, di nuovo provvedimento cautelare; e ciò perché, sino a quando non venga investito del procedimento – con ordinanza di un giudice suscettibile di dar luogo a conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p. – un altro organo di giurisdizione, i provvedimenti, di natura organizzatoria, emessi dalla parte pubblica (trasmissione degli atti da altro ufficio del pubblico ministero e decreto del procuratore generale risolutivo di contrasti di competenza tra organi dell'accusa), non hanno attitudine ad invalidare un atto giurisdizionale, a nulla rilevando che, per effetto del meccanismo di cui agli artt. 54 c.p.p. ss., altro G.I.P. possa essere investito in seguito del procedimento.

Cass. pen., sez. V, 16.4.2004, n. 21817, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2004, 394

La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. per il caso di misura cautelare disposta da giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione nei rapporti fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, trattandosi di diverse articolazioni dello stesso organo giudiziario.

Cass. pen., S.U., 24.1.1996, in *Cass. pen.*, 1996, 2499

La circostanza che la formulazione letterale dell'art. 27 c.p.p. in tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente postuli l'identità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara, contestualmente o successivamente, la propria incompetenza, non esclude che la disciplina della caducazione automatica della misura cautelare contenuta in detto articolo si estenda anche alle ipotesi di diversità tra giudice che dispone la misura e giudice che dichiara l'incompetenza, in quanto il carattere provvisorio della efficacia della misura disposta da giudice incompetente è espressione di un potere eccezionale e, pertanto, non può essere limitato ai casi di identità tra giudice disponente la misura e giudice che dichiara l'incompetenza.

Cass. pen., S.U., 14.7.1999, in *Cass. pen.*, 2000, 342

Quando il luogo dell'arresto o del fermo sia diverso da quello della commissione del reato, l'ordinanza coercitiva emessa dal giudice per le indagini preliminari competente per la convalida ha efficacia provvisoria a norma dell'art. 27 c.p.p.

Cass. pen., sez. I, 20.3.2002, n. 15144, in *CED Cassazione*, 2003

La disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p., per il caso di ordinanze cautelari emesse da giudice incompetente, opera anche nel caso in cui l'ordinanza sia stata emessa all'esito del giudizio di convalida del fermo o dell'arresto, cui abbia fatto seguito la trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero che aveva chiesto la convalida e la misura cautelare a quello costituito presso il giudice territorialmente competente, indipendentemente dalla circostanza che l'emissione della suddetta ordinanza sia stata accompagnata o meno da formale declaratoria d'incompetenza.

Cass. pen., sez. I, 16.10.2000, n. 3347, in *Cass. pen.*, 2002, 294

In tema di misure cautelari, nel dichiararsi incompetente, il giudice si spoglia definitivamente del procedimento, sicché non ha più competenza ad assumere, neanche fuori udienza, alcuna determinazione, non essendo più qualificabile come "giudice che procede" ai sensi dell'art. 279 c.p.p. (Fattispecie relativa a richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, respinta dal g.u.p. del tribunale minorile contestualmente alla pronuncia di incompetenza determinata dall'accertata maggiore età dell'imputato).

Cass. pen., S.U., 31.1.2001, n. 3, in *Cass. pen.*, 2001, 2335

Il termine di venti giorni entro il quale la misura cautelare personale, disposta dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, perde efficacia se il giudice competente non provveda ad emettere provvedimento coercitivo, decorre dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti da parte del primo e non da quella, eventualmente successiva, di ricezione degli atti stessi da parte del secondo.